

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2005 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2016

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

dopo aver consultato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

- (1) Il 18 febbraio 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea («il paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽²⁾. L'avviso di apertura è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾ («l'avviso di apertura»).
- (2) La Commissione ha avviato l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 4 gennaio 2016 dall'associazione europea per la carta termica ETPA (*European Thermal Paper Association*) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati tipi di carta termica leggera. La denuncia conteneva elementi di prova di dumping e di conseguente notevole pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2. Parti interessate

- (3) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre specificamente informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità coreane, gli importatori noti, gli utilizzatori e gli operatori commerciali e li ha invitati a partecipare.
- (4) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale (il «consigliere auditore»).

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) è stato abrogato dal regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base»).

⁽³⁾ GU C 62 del 18.2.2016, pag. 7.

- (5) Si sono svolte due audizioni con il consigliere auditore su richiesta del gruppo Hansol, al quale appartengono i due produttori esportatori collegati che hanno collaborato. Nel corso della prima audizione nel marzo 2016, un certo numero di trasformatori collegati ha chiesto di essere esonerato dal rispondere al questionario. A seguito dell'audizione e di una visita di verifica presso uno dei trasformatori collegati per verificare le argomentazioni su cui si basava la domanda di esenzione, la Commissione ha confermato che il questionario doveva essere completato da uno dei trasformatori collegati e ha concesso l'esenzione ad altri tre. Nel corso della seconda audizione nel settembre 2016, i due produttori esportatori che hanno collaborato, un certo numero di importatori e utilizzatori indipendenti e i rappresentanti del governo coreano hanno sollevato una serie di obiezioni in merito alla definizione del prodotto in esame, alla denuncia, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione.

a) *Campionamento*

- (6) Nell'avviso di apertura la Commissione ha anche indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Campionamento dei produttori dell'Unione

- (7) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Essa ha selezionato il campione sulla base del più elevato volume rappresentativo delle vendite garantendo al contempo una copertura geografica. Tale campione era composto da tre produttori dell'Unione in due diversi Stati membri. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano tra il 75 % e il 95 % ⁽¹⁾ dei volumi delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione delle società sottoposte all'esame della rappresentatività e del volume totale stimato delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni, il campione provvisorio è stato confermato. Esso è rappresentativo dell'industria dell'Unione.

Campionamento degli importatori

- (8) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.
- (9) Un trasformatore indipendente con attività di importazione ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione. In considerazione del numero ridotto delle riposte, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario. Non sono state formulate osservazioni al riguardo.

b) *Risposte al questionario*

- (10) La Commissione ha inviato questionari a due produttori esportatori collegati, ossia Hansol Paper Co., Ltd («Hansol Paper») e Hansol Artone Paper Co., Ltd («Artone»), entrambi appartenenti al gruppo Hansol, al loro operatore commerciale collegato Hansol Europe B.V. («Hansol Europe») e al trasformatore collegato Schades Ltd («Schades»). Sono stati inoltre inviati questionari ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione e a circa 50 parti (26 utilizzatori, 21 intermediari, due associazioni e un importatore indipendente) che hanno manifestato il proprio interesse all'inchiesta.
- (11) Sono pervenute risposte al questionario da due produttori esportatori e dal loro operatore commerciale e trasformatore collegato, da tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, nove trasformatori indipendenti, due operatori commerciali a diversi livelli, un trasformatore indipendente con attività di importazione e un'associazione. Undici parti hanno inoltre trasmesso le loro risposte in formato libero.

c) *Visite di verifica*

- (12) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica in conformità all'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società sottoindicate.

— Produttori dell'Unione:

- Lecta Group/Torraspapel SA, Barcellona, Spagna,
- Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH, Bielefeld, Germania,
- Papierfabrik August Koehler SE, Oberkirch, Germania.

⁽¹⁾ I dati sono presentati in fasce numeriche a causa del rischio che una società inclusa nel campione utilizzi i dati dei suoi concorrenti per fini di ingegneria inversa.

- Importatore/utilizzatore:
 - Papiery Powlekane «PASACO» sp. z o.o., Solec Kujawski, Polonia.
- Produttore esportatore della Repubblica di Corea:
 - Hansol Group (Hansol Paper and Artone), Seul, Repubblica di Corea.
- Operatore commerciale collegato ai produttori esportatori del gruppo Hansol:
 - Hansol Europe, Hoofddorp, Paesi Bassi.
- Trasformatore collegato ai produttori esportatori del gruppo Hansol:
 - Schades, Ripley, Regno Unito.

d) *Presentazione dei dati*

- (13) Visto il numero limitato di parti che ha presentato dati, alcune cifre riportate di seguito sono presentate in fasce numeriche.

1.3. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (14) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («periodo dell'inchiesta»). L'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (15) Il prodotto in esame è costituito da carta termica leggera (*lightweight thermal paper* — LWTP) avente un peso non superiore a 65 g/m²; in rotoli di larghezza superiore o uguale a 20 cm, con peso del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 50 kg e diametro del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 40 cm («rotoli di grandi dimensioni»); con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati; rivestita di una sostanza termosensibile (miscela di un colorante e un rivelatore che reagiscono e formano un'immagine all'applicazione di calore) su uno o entrambi i lati; con o senza rivestimento superficiale, originario della Repubblica di Corea, attualmente classificato con i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85 («prodotto in esame»).
- (16) La LWTP può essere prodotta con diversi tipi di rivelatori: rivelatori che contengono bisfenolo A e bisfenolo S (LWTP contenente fenolo) o rivelatori che non contengono fenolo (LWTP senza fenolo). Entrambi i tipi di LWTP sono sottoposti alla presente inchiesta.
- (17) La carta termica leggera è usata nei punti vendita (POS), ad esempio per le ricevute rilasciate nel commercio al dettaglio.

2.2. Prodotto simile

- (18) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base nonché gli stessi impieghi di base:
- il prodotto in esame;
 - il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Repubblica di Corea; e
 - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (19) La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3. Obiezioni relative alla definizione del prodotto

- (20) Il produttore esportatore che ha collaborato ha chiesto l'esclusione della carta termica leggera senza fenolo dalla definizione del prodotto poiché tale carta non viene né prodotta né esportata dalla Repubblica di Corea e si differenzia da quella contenente fenolo per la composizione chimica, la percezione da parte dei consumatori, i processi di produzione, gli usi finali e il prezzo di mercato. La stessa parte ha inoltre chiesto l'esclusione della carta termica leggera di peso inferiore a 44 gr/m².
- (21) A tale riguardo l'inchiesta ha mostrato che esistono vari tipi di carta termica leggera, in particolare quelli con o senza fenolo e quelli di peso inferiore a 44 gr/m², e che tutti costituiscono un unico prodotto in quanto presentano caratteristiche di base e processi di produzione simili, usi finali identici e sono intercambiabili dal punto di vista degli utilizzatori e dei consumatori. Dall'inchiesta è emerso infatti che tutti i tipi di prodotto consistono in una carta di base con un rivestimento termosensibile e che in sostanza tutti i prodotti sono il risultato di processi di produzione simili. Tutti i tipi di carta termica leggera hanno inoltre proprietà simili e vengono usati per la stampa con una stampante termica. Pertanto, dal punto di vista dell'utilizzatore e del consumatore, hanno tutti risultati finali simili.
- (22) Occorre notare inoltre che la richiesta di esclusione della carta termica leggera di peso inferiore a 44 gr/m² non è stata suffragata da alcun elemento di prova.
- (23) Sebbene il produttore esportatore abbia sostenuto che la percezione dei consumatori potrebbe essere diversa per la carta termica leggera contenente fenolo o meno, non sono stati adottati elementi di prova per giustificare tale affermazione e l'inchiesta ha confermato che la maggior parte dei consumatori non è consapevole della composizione specifica dei diversi tipi di carta termica leggera e non fa pertanto alcuna differenza tra quella contenente fenolo o meno. Inoltre i prezzi di mercato non differiscono in modo significativo tra i due tipi di carta. Si conclude pertanto in via provvisoria che tutti i tipi di carta termica leggera sono in concorrenza tra loro, sebbene con alcune differenze di prezzo. La concorrenza basata sul prezzo tra i vari tipi di prodotto è ulteriormente approfondita nella sezione 5.2.4.
- (24) Per i motivi sopra indicati, in questa fase i prodotti di peso inferiore a 44 gr/m² e la carta termica leggera senza fenolo non possono essere esclusi dalla definizione di prodotto simile. Entrambe le affermazioni sono state quindi provvisoriamente respinte.

3. DUMPING

3.1. Osservazione preliminare

- (25) Durante il periodo dell'inchiesta il gruppo Hansol ha effettuato il 15-25 % delle sue vendite totali nell'Unione del prodotto in esame direttamente a parti indipendenti o indirettamente attraverso parti collegate. La maggior parte delle sue vendite nell'Unione (tra il 75 % e l'85 %) era costituita da vendite a parti collegate e destinata alla trasformazione in rotoli di piccole dimensioni. I dati sono riportati in fasce numeriche per motivi di riservatezza. Per ottenere un calcolo rappresentativo del dumping, sono stati inclusi entrambi i canali di vendita dando loro la ponderazione appropriata.

3.2. Valore normale

- (26) La Commissione ha in primo luogo verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno dei produttori esportatori che hanno collaborato fosse rappresentativo conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno ha rappresentato per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Alla luce di quanto precede, le vendite totali del prodotto simile sul mercato interno da parte dei produttori esportatori sono risultate rappresentative.
- (27) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o molto somiglianti ai tipi di prodotto venduti all'esportazione nell'Unione per i produttori esportatori con vendite rappresentative sul mercato interno.
- (28) La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno dei produttori esportatori per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell'Unione fossero rappresentative in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno, durante il periodo dell'inchiesta, rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite

all'esportazione nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha stabilito che tre prodotti erano venduti a volumi inferiori al 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione. Questi tipi di prodotti sono stati considerati tipi di prodotto comparabili a quelli venduti nel mercato interno. L'unica differenza è il peso della carta e, in un caso, il tipo di fenolo usato. Per questi tipi di prodotto, il valore normale è stato costruito.

- (29) La Commissione ha definito poi, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (30) Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se:
- il volume delle vendite del tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, ha rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e
 - la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.
- (31) In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta.
- (32) Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, se:
- il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta una percentuale pari o inferiore all'80 % del volume totale delle vendite di tale tipo; o
 - la media ponderata del prezzo di questo tipo di prodotto è inferiore al costo di produzione unitario.
- (33) Dall'analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che la maggior parte di tali vendite era remunerativa e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Di conseguenza il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta.
- (34) Per i tipi di prodotto con una mancanza o insufficienza di vendite del prodotto simile in quantità rappresentative sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.
- (35) Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile dei produttori esportatori che hanno collaborato durante il periodo dell'inchiesta i seguenti elementi:
- la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato per le vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta; e
 - la media ponderata del profitto dei produttori esportatori che hanno collaborato realizzati con la vendita del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta.
- (36) Per i tipi di prodotto non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, è stata aggiunta la media delle SGAV e del profitto delle transazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno per questi tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto non venduti sul mercato interno, è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV e del profitto di tutte le transazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno.

3.3. Prezzo all'esportazione

- (37) Come spiegato al considerando 25, le vendite del gruppo Hansol nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta consistevano in rotoli di grandi dimensioni venduti a parti indipendenti nonché in rotoli di grandi dimensioni venduti a parti collegate per la rivendita, ma la maggior parte delle vendite nell'Unione erano vendite del prodotto in esame a società collegate ed erano destinate alla trasformazione in rotoli di piccole dimensioni, successivamente rivenduti ad acquirenti indipendenti.

- (38) Per le vendite del prodotto in esame effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione all'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (39) Per le vendite del prodotto in esame nell'Unione tramite società collegate operanti come importatori/operatori commerciali e/o trasformatori, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato o il prodotto importato e trasformato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Il prezzo di vendita applicato dalla parte collegata ai clienti indipendenti è stato adeguato retroattivamente a un prezzo franco fabbrica detraendo le spese generali, amministrative e di vendita della parte collegata, un congruo margine di profitto e altre indennità, ove applicabile. Laddove la vendita riguardava rotoli di piccole dimensioni sono stati dedotti anche i costi di trasformazione dichiarati e verificati.
- (40) Per quanto riguarda il margine di profitto, in linea con la giurisprudenza consolidata degli organi giurisdizionali dell'Unione, la Commissione non ha utilizzato margini di profitto delle società collegate, poiché sono stati considerati inaffidabili. Un importatore indipendente ha collaborato, ma il suo margine di profitto era riservato e non può essere divulgato. In mancanza di altre informazioni, è stato pertanto utilizzato un equo margine di profitto usato in un procedimento precedente riguardante un altro prodotto di carta (carta fine patinata) fabbricato da un'industria simile⁽¹⁾. Dal momento che i prodotti e le attività sono molto simili (si tratta in entrambi i casi di industrie ad alta intensità di capitale e alcuni produttori di carta termica leggera fabbricano anche una carta fine patinata), questo metodo per calcolare un equo margine di profitto è stato ritenuto ragionevole. In mancanza di altre informazioni disponibili, il margine di profitto utilizzato è del 4,5 %.

3.4. Confronto

- (41) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori a livello franco fabbrica.
- (42) Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (43) Dato che non è stato possibile risalire all'origine dei rotoli di grandi dimensioni utilizzati per la produzione e le vendite dei rotoli di piccole dimensioni, il prezzo all'esportazione dei rotoli di grandi dimensioni venduti alle parti collegate a fini di trasformazione in rotoli di piccole dimensioni è stato confrontato a un valore normale stabilito a un livello aggregato ossia basandosi, per ciascun tipo di prodotto, su un prezzo medio di vendita sul mercato interno e un costo medio di produzione sia per Hansol Paper sia per Artone.
- (44) Il margine di dumping per i prezzi all'esportazione relativi alle vendite dirette di rotoli di grandi dimensioni a parti indipendenti e alle vendite di rotoli di grandi dimensioni tramite parti collegate è stato stabilito confrontando il prezzo all'esportazione di Hansol Paper per tipo di prodotto con il valore normale di Hansol Paper per tipo di prodotto e il prezzo all'esportazione di Artone per tipo di prodotto con il valore normale di Artone per tipo di prodotto.

3.5. Margine di dumping

- (45) Il margine di dumping così calcolato è pari al 10-15 % per le vendite di rotoli di grandi dimensioni che sono successivamente trasformati in rotoli di piccole dimensioni destinati alla vendita a parti indipendenti e pari allo 0,5-5 % per le vendite di rotoli di grandi dimensioni a parti indipendenti e a parti collegate.
- (46) Come illustrato al considerando 25, il 15-25 % delle esportazioni del gruppo Hansol nell'Unione era costituito da vendite (dirette o indirette) di rotoli di grandi dimensioni durante il periodo dell'inchiesta, mentre le restanti vendite erano vendite a parti collegate di rotoli di grandi dimensioni destinati a essere trasformati e rivenduti in rotoli di piccole dimensioni. I margini di dumping di cui sopra sono stati valutati di conseguenza. Il calcolo è stato effettuato applicando la quota delle vendite di rotoli di grandi dimensioni per vendite dirette o indirette a parti indipendenti (ossia il 15-25 %) al margine di dumping calcolato per i rotoli di grandi dimensioni (0,5-5 %) e applicando la quota delle vendite di rotoli di grandi dimensioni a parti collegate destinati alla trasformazione e successiva rivendita in rotoli di piccole dimensioni a parti indipendenti (ossia il 75-85 %) al margine di dumping calcolato per rotoli di grandi dimensioni trasformati in rotoli di piccole dimensioni (10-15 %).
- (47) Per i produttori esportatori che hanno collaborato la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

⁽¹⁾ Considerando 73 del regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 del Consiglio (GUL 128 del 14.5.2011, pag. 1).

- (48) Sulla base di quanto precede, i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

| Società | Margine di dumping provvisorio |
|--|--------------------------------|
| Hansol group (Hansol Paper Co., Ltd e Hansol Artone Paper Co., Ltd) (in %) | 12,1 |
| Tutte le altre società (in %) | 12,1 |

- (49) Per tutti gli altri produttori esportatori della Repubblica di Corea, la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine essa ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Detto livello corrisponde al volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale del volume totale delle esportazioni nell'Unione dal paese interessato, come risulta dalle statistiche delle importazioni di Eurostat.
- (50) Il livello di collaborazione nel presente caso è elevato, poiché le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito il totale delle esportazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping residuo al livello della società che ha collaborato.

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (51) Il prodotto simile è stato fabbricato da cinque produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Essi costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (52) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a circa 372 645 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra in base alle risposte al questionario fornite dal denunciante, sottoposte a un controllo incrociato con le risposte individuali al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Come indicato al considerando 7, è stato selezionato un campione di tre produttori dell'Unione che rappresentano il 75-95 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

4.2. Consumo dell'Unione

- (53) La Commissione ha determinato il consumo dell'Unione in base alle vendite effettuate dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione (fonte: risposte al questionario inviate dal denunciante e risposte al questionario individuali e verificate dei produttori dell'Unione inclusi nel campione), alle stime del denunciante di importazioni di carta termica leggera dagli Stati Uniti d'America (USA) e dalla Repubblica popolare cinese (RPC) e alle vendite nell'Unione del produttore esportatore (fonte: questionario sul dumping).
- (54) Il consumo dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

| | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Consumo totale dell'Unione | 163 000 – 168 000 | 178 000 – 183 000 | 178 000 – 183 000 | 189 000 – 194 000 |
| Indice | 100 | 109 | 108 | 115 |

Fonte: questionari sul dumping e sul pregiudizio

- (55) Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato del 15 %, soprattutto nei periodi dal 2012 al 2013 e dal 2014 al 2015.

4.3. Importazioni dal paese interessato

4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

- (56) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base alle risposte al questionario fornite dal produttore esportatore. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata in base al consumo dell'Unione (cfr. considerando 53).
- (57) Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

| | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta |
|---|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Volume delle importazioni dal paese interessato (in tonnellate) | 1 000 – 2 000 | 12 000 – 17 000 | 19 000 – 25 000 | 23 000 – 28 000 |
| <i>Indice</i> | 100 | 1 268 | 1 949 | 2 279 |
| Quota di mercato (in %) | 0,7 | 8,0 | 12,4 | 13,6 |
| <i>Indice</i> | 100 | 1 169 | 1 801 | 1 975 |

Fonte: questionari sul dumping e sul pregiudizio

- (58) Nel 2015 le importazioni dalla Repubblica di Corea sono state 22,8 volte superiori rispetto al 2012. La loro quota di mercato è aumentata dallo 0,7 % nel 2012 al 13,6 % nel periodo dell'inchiesta.

4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

- (59) La Commissione ha stabilito il prezzo delle importazioni in base alle risposte al questionario fornite dal produttore esportatore.
- (60) Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha avuto il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all'importazione (EUR/tonnellate)

| | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| Prezzo medio delle importazioni coreane | 1 400 – 1 500 | 1 450 – 1 550 | 1 300 – 1 400 | 1 200 – 1 300 |
| <i>Indice</i> | 100 | 103 | 92 | 85 |

Fonte: questionario sul dumping.

- (61) Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato è sceso complessivamente del 15 %. Va notato che nel 2012 il prezzo è basato su un livello molto basso di importazioni. Esiste una chiara coincidenza temporale tra l'aumento delle quote di mercato e il calo dei prezzi.

- (62) La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:
- la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica; e
 - la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni, per tipo di prodotto, praticati dai produttori che hanno collaborato al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti su base cif, opportunamente adeguati per tener conto dei costi successivi all'importazione.
- (63) In linea con il metodo illustrato al considerando 25, la Commissione ha preso in considerazione il volume delle vendite del prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti e delle vendite a parti collegate nell'Unione destinate alla trasformazione in rotoli di piccole dimensioni.
- (64) Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base al tipo di prodotto. Le operazioni commerciali sono stati debitamente adeguate se necessario. Sono stati dedotti sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Esso indicava un margine di sottoquotazione medio ponderato dell'8,1 % dovuto alle importazioni provenienti dal paese interessato verso il mercato dell'Unione. L'84 % circa dei volumi delle importazioni sono risultati oggetto di sottoquotazione.

4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1. Osservazioni generali

- (65) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti che hanno influito sulla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (66) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nelle risposte al questionario e nelle successive informazioni fornite dal denunciante. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici in base ai dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (67) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volumi di vendita, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
- (68) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali.

4.4.2. Indicatori macroeconomici

4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (69) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

| | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|------------------------|
| Volume di produzione (in tonnellate) | 376 150 | 344 525 | 349 601 | 372 645 |
| Indice | 100 | 92 | 93 | 99 |

| | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|------------------------|
| Capacità produttiva (in tonnellate) | 393 333 | 404 080 | 401 142 | 402 997 |
| <i>Indice</i> | 100 | 103 | 102 | 102 |
| Utilizzo degli impianti (in %) | 96 | 85 | 87 | 92 |
| <i>Indice</i> | 100 | 89 | 91 | 97 |

Fonte: questionari sul pregiudizio e informazioni fornite dal denunciante

- (70) La produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta è un'attività con costi fissi elevati. Nel periodo in esame il volume di produzione dell'industria dell'Unione è sceso dell'1 %. Nel 2013 e nel 2014 si osserva un livello di produzione più basso, in corrispondenza con alcune difficoltà incontrate da uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (71) Nel complesso la capacità di produzione è rimasta relativamente stabile. La cifra relativa al 2012, anormalmente bassa, riflette il fatto che un produttore dell'Unione ha cessato temporaneamente la produzione di tale prodotto a causa di circostanze eccezionali. Le attività di questo produttore si sono normalizzate nel 2013. Va inoltre osservato che un altro produttore dell'Unione, il più piccolo, ha cessato gradualmente la produzione del prodotto in esame nel periodo in esame.
- (72) La riduzione complessiva del tasso di utilizzo degli impianti è legata alla riduzione del volume di produzione. Come illustrato al considerando 125, l'elevato tasso di utilizzo degli impianti riportato nella tabella 4 non significa che l'industria non possa produrre di più.

4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (73) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato

| | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate) | 159 000 – 164 000 | 160 000 – 165 000 | 153 000 – 158 000 | 160 000 – 165 000 |
| <i>Indice</i> | 100 | 101 | 97 | 101 |
| Quota di mercato (in %) | 96,9 | 90,3 | 86,7 | 85,1 |
| <i>Indice</i> | 100 | 94 | 90 | 88 |

Fonte: questionari sul pregiudizio e informazioni fornite dal denunciante

- (74) Le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono diminuite dell'1 % durante il periodo in esame.
- (75) Dal momento che non ha potuto beneficiare dell'aumento dei consumi, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è scesa dal 96,9 % all'85,1 % durante il periodo in esame. Al fine di mantenere il suo livello di vendite ed evitare una contrazione ancora più forte della sua quota di mercato, l'industria dell'Unione è stata costretta ad abbassare i suoi prezzi di vendita a causa della continua pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni in esame.

4.4.2.3. Crescita

- (76) Il consumo dell'Unione è cresciuto all'incirca del 15 % nel periodo in esame, mentre il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è rimasto stagnante. L'industria dell'Unione ha quindi perso quote di mercato, contrariamente alle importazioni dal paese interessato, la cui quota di mercato è aumentata nel periodo in esame cogliendo i benefici della quasi totalità dell'aumento del consumo.

4.4.2.4. Occupazione e produttività

- (77) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 6

Occupazione e produttività

| | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta |
|---------------------------------|------|------|------|------------------------|
| Numero di dipendenti | 851 | 784 | 797 | 842 |
| <i>Indice</i> | 100 | 92 | 94 | 99 |
| Produttività (unità/dipendente) | 442 | 439 | 439 | 443 |
| <i>Indice</i> | 100 | 99 | 99 | 100 |

Fonte: questionari sul pregiudizio e informazioni fornite dal denunciante

- (78) Il livello di occupazione dell'industria dell'Unione non è cambiato significativamente nel periodo in esame. Il livello di occupazione segue la produzione. L'industria dell'Unione ha cercato di conservare posti di lavoro nonostante il calo di redditività.
- (79) La produttività della forza lavoro dell'industria dell'Unione, misurata come produzione annua per dipendente, non ha subito variazioni significative. Il processo di produzione era già stato già ottimizzato in misura significativa.

4.4.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (80) Il margine di dumping è stato notevolmente superiore al livello minimo. L'entità del margine di dumping effettivo ha avuto un'incidenza non indifferente sull'industria dell'Unione, tenuto conto dell'aumento del volume e della diminuzione dei prezzi delle importazioni dal paese interessato.
- (81) Questa è la prima inchiesta antidumping relativa al prodotto in esame. Per questo motivo non erano disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali pratiche di dumping precedenti.

4.4.3. Indicatori microeconomici

4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (82) Durante il periodo in esame i prezzi di vendita unitari medi applicati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno avuto la seguente evoluzione:

Tabella 7

Prezzi di vendita nell'Unione

| | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta |
|---|-------|-------|-------|------------------------|
| Prezzo di vendita unitario medio nell'Unione sul mercato (EUR/tonnellata) | 1 316 | 1 297 | 1 181 | 1 176 |
| <i>Indice</i> | 100 | 98 | 90 | 89 |
| Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata) | 1 177 | 1 176 | 1 155 | 1 215 |
| <i>Indice</i> | 100 | 100 | 98 | 103 |

Fonte: questionario sul pregiudizio

- (83) Durante il periodo in esame i prezzi di vendita sono mediamente scesi (- 11 %), al contrario dei costi corrispondenti (+ 3 %). Nel periodo dell'inchiesta, i prezzi di vendita erano in media più bassi del costo unitario di produzione.
- (84) Al fine di limitare la perdita di quote di mercato, i produttori dell'Unione hanno seguito la tendenza dei prezzi al ribasso e hanno ridotto in misura considerevole il prezzo di vendita. L'aumento dei costi di produzione può essere in parte spiegato dal fatto che la produzione di carta termica leggera è un'attività con elevati costi fissi nonché dal calo della produzione (- 3 % tra i produttori dell'Unione inclusi nel campione). I produttori dell'Unione hanno compensato in parte gli aumenti del costo delle materie prime derivante da un tasso di cambio EUR/USD sfavorevole (gli scambi commerciali delle paste di carta sono effettuati in USD) mantenendo sotto stretto controllo gli altri costi e razionalizzando la produzione.

4.4.3.2. Costo del lavoro

- (85) Durante il periodo in esame il costo medio del lavoro per i produttori dell'Unione inclusi nel campione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 8

Costo medio del lavoro per dipendente

| | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta |
|--|--------|--------|--------|------------------------|
| Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR) | 64 244 | 63 424 | 65 919 | 67 047 |
| <i>Indice</i> | 100 | 99 | 103 | 104 |

Fonte: questionario sul pregiudizio

- (86) Nel periodo in esame il salario medio per dipendente è aumentato del 4 %. Il dato è in linea con l'aumento generale dei prezzi nell'Unione a causa dell'inflazione.

4.4.3.3. Scorte

- (87) Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 9

Scorte

| | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Scorte finali (in tonnellate) | 24 000 – 29 000 | 15 000 – 20 000 | 23 000 – 28 000 | 23 000 – 28 000 |
| <i>Indice</i> | 100 | 65 | 94 | 93 |
| Scorte finali in percentuale della produzione | 7,9 | 5,9 | 8,3 | 7,6 |
| <i>Indice</i> | 100 | 74 | 105 | 96 |

Fonte: questionario sul pregiudizio

- (88) Durante il periodo in esame il livello delle scorte finali è diminuito del 7 %. Il prodotto simile è generalmente fabbricato in base a ordinazioni specifiche degli utilizzatori. Le scorte non sono considerate un indicatore di pregiudizio importante per questo tipo di industria, poiché in generale seguono l'andamento della produzione e non sono superiori alla produzione di un mese. Le scorte finali in percentuale della produzione hanno una percentuale simile all'inizio e alla fine del periodo in esame.

4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

- (89) Durante il periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

| | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) | 13,0 | 11,5 | 5,3 | – 0,5 |
| <i>Indice</i> | 100 | 89 | 41 | – 4 |
| Flusso di cassa (EUR) | 80 000 000 – 100 000 000 | 45 000 000 – 65 000 000 | 10 000 000 – 30 000 000 | 10 000 000 – 30 000 000 |
| <i>Indice</i> | 100 | 64 | 19 | 21 |

| | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Investimenti (EUR) | 1 500 000 – 6 500 000 | 2 000 000 – 7 000 000 | 6 000 000 – 11 000 000 | 4 500 000 – 9 000 000 |
| <i>Indice</i> | 100 | 116 | 280 | 203 |
| Utile sul capitale investito (in %) | 203,93 | 132,56 | 58,28 | 57,17 |
| <i>Indice</i> | 100 | 65 | 29 | 28 |

Fonte: questionario sul pregiudizio

- (90) La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite.
- (91) La redditività ha registrato un andamento negativo nel periodo in esame, passando da una situazione di profitto nel 2012 a perdite nel periodo dell'inchiesta (- 0,5 %). Mentre la tendenza è legata in parte alla razionalizzazione attuata da alcuni produttori dell'Unione, la considerevole pressione esercitata sull'industria dell'Unione in termini di prezzo e di volume dalle crescenti importazioni dal paese interessato nel corso del periodo compreso tra il 2013 e il 2015 non ha consentito all'industria dell'Unione di trarre beneficio dall'aumento del consumo nell'Unione.
- (92) Il flusso di cassa netto è la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto ha seguito una forte tendenza al ribasso, dovuta soprattutto a un calo della redditività.
- (93) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Esso è sceso (- 72 %) in linea con la redditività. Ad eccezione di uno specifico investimento destinato a migliorare l'efficienza di un produttore dell'Unione nel periodo 2014-2015, i produttori inclusi nel campione hanno mantenuto i loro investimenti al livello strettamente necessario a proseguire l'attività.
- (94) Come si evince dal basso livello di investimenti del settore, la capacità di reperire capitali è stata influenzata dal calo della redditività.

4.4.4. Conclusioni relative al pregiudizio

- (95) Nel periodo in esame il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è notevole ed evidente in termini di indicatori di pregiudizio relativi ai prezzi, come il calo dei prezzi di vendita (- 11 %), il calo della redditività (da + 13 % a - 0,5 %), il flusso di cassa e il rendimento delle attività nette. A causa del calo dei prezzi di vendita, neanche le misure concrete intraprese per migliorare l'efficienza e tenere sotto stretto controllo i costi hanno potuto impedire ai produttori dell'Unione di andare in perdita nel periodo dell'inchiesta. Inoltre, per quanto riguarda gli indicatori di pregiudizio relativi ai volumi, l'industria dell'Unione non ha potuto trarre beneficio dall'aumento del consumo dell'Unione. La quota di mercato dei produttori dell'Unione è infatti diminuita del 12 % nel periodo in esame.
- (96) A causa delle specificità di questo tipo di industria (con un'alta intensità di capitale e un'attività su base continuativa), gli indicatori relativi al volume come la produzione o il volume delle vendite hanno avuto un andamento piuttosto stabile in termini assoluti. Ciò va visto tuttavia in un contesto di aumento della domanda, quindi la situazione è peggiorata in termini relativi.
- (97) Nonostante le azioni concrete (volte ad esempio a ottimizzare ulteriormente i processi interni) intraprese dall'industria dell'Unione nel periodo in esame al fine di migliorare le prestazioni complessive, la sua situazione si è deteriorata in modo significativo, soprattutto per quanto riguarda la redditività e la perdita di quota di mercato. La difficoltà di reperire capitali ha comportato la sospensione di alcuni investimenti.
- (98) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

- (99) In conformità all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. In conformità all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti avessero contemporaneamente potuto causare un pregiudizio all'industria dell'UE. La Commissione si è accertata di non attribuire alle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato alcun pregiudizio causato da fattori diversi da tali importazioni. Tali fattori sono: le altre importazioni, gli effetti dei prezzi della carta termica leggera senza fenolo, i dazi antidumping negli USA, l'andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione e la crescente concorrenza tra loro, una serie di questioni relative ai costi, l'Internet globale e l'aumento della digitalizzazione (per esempio l'aumento dei pagamenti digitali), la pressione sui prezzi esercitata dalle grandi catene di distribuzione e la razionalizzazione all'interno dell'industria dell'Unione.

5.1. Effetti delle importazioni in dumping

- (100) Durante il periodo in esame i prezzi di vendita dei produttori esportatori sono diminuiti in media del 15 %. Abbassando continuamente il prezzo di vendita unitario al livello del dumping nel periodo in esame, i produttori dei paesi interessati sono riusciti ad aumentare notevolmente la loro quota di mercato dal 2012 (0,7 %) fino al periodo dell'inchiesta (13,6 %).
- (101) Il continuo aumento delle importazioni dalla Repubblica di Corea a seguito dell'espansione della capacità del produttore esportatore a prezzi notevolmente inferiori ha avuto un evidente impatto negativo sulla prestazione dell'industria dell'Unione. Le importazioni oggetto di dumping hanno costretto l'industria dell'Unione ad abbassare i prezzi di vendita nell'Unione per limitare la perdita di quota di mercato, il che si è tradotto in perdite nel periodo dell'inchiesta. Inoltre, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è rimasto stabile, impedendole di trarre beneficio dall'aumento del consumo dell'Unione e portando quindi a una perdita della quota di mercato pari quasi al 12 %.
- (102) Vista la chiara coincidenza temporale stabilita tra il costante aumento delle importazioni oggetto di dumping a prezzi sempre più bassi e inferiori a quelli dell'Unione, da un lato, e la stagnazione del volume delle vendite, la perdita di quota di mercato e il calo dei prezzi dell'industria dell'Unione, che hanno condotto a una situazione deficitaria tra i produttori inclusi nel campione, dall'altro, si conclude che le importazioni in dumping sono state la causa della situazione di pregiudizio dell'industria dell'Unione.

5.2. Effetti di altri fattori

5.2.1. Importazioni da paesi terzi

- (103) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha avuto il seguente andamento:

Tabella 11

Importazioni da paesi terzi

| | | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta |
|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| Totale di tutti i paesi terzi eccetto il paese interessato | Volume (in tonnellate) | 3 500 – 5 000 | 2 000 – 3 500 | 1 500 – 3 000 | 2 000 – 3 500 |
| | Indice | 100 | 75 | 44 | 63 |
| | Quota di mercato (%) | 2,4 | 1,7 | 1,0 | 1,3 |
| | Prezzo medio (EUR) | 799 | 631 | 677 | 1 147 |
| | Indice | 100 | 79 | 85 | 143 |

Fonte: questionario sul dumping e stime dell'ETPA (Associazione europea per la carta termica)

- (104) Le importazioni dal paese interessato corrispondono quasi alla totalità delle importazioni verso l'Unione. Le importazioni da altri paesi (USA e RPC) sono diminuite del 37 % nel periodo in esame. La quota di mercato di tali importazioni era pari all'1,3 % durante il periodo dell'inchiesta, ossia inferiore al livello minimo ed è improbabile che abbia causato un pregiudizio ai produttori dell'Unione e scisso il nesso di causalità.

5.2.2. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

- (105) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni (vendite ad acquirenti indipendenti) dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 12

Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

| | 2012 | 2013 | 2014 | Periodo dell'inchiesta |
|---|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| Volume delle esportazioni (in tonnellate) | 70 000 – 90 000 | 90 000 – 110 000 | 100 000 – 120 000 | 95 000 – 115 000 |
| <i>Indice</i> | 100 | 125 | 135 | 127 |
| Prezzo medio (in EUR/tonnellate) | 1 234 | 1 177 | 1 127 | 1 211 |
| <i>Indice</i> | 100 | 95 | 91 | 98 |

Fonte: questionario sul pregiudizio

- (106) Il volume delle esportazioni ad acquirenti indipendenti è aumentato del 27 % nel periodo in esame. I prezzi sono diminuiti nel periodo in esame (- 2 %), ma in maniera inferiore ai prezzi sul mercato dell'Unione (- 11 %). Considerando che la redditività sui mercati di esportazione, anche se in calo, era superiore rispetto a quella nell'Unione, i produttori dell'Unione hanno colto alcune possibilità di esportazione al fine di ottimizzare l'utilizzo degli impianti e ripartire i costi fissi.
- (107) Alla luce di quanto precede, è improbabile che l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione abbia causato un pregiudizio ai produttori dell'Unione e scisso il nesso di causalità.

5.2.3. Dazi antidumping negli USA

- (108) Il produttore esportatore ha affermato che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio perché un produttore incluso nel campione non ha potuto vendere carta termica leggera negli Stati Uniti a causa degli elevati dazi antidumping istituiti su questo prodotto.
- (109) Tali circostanze hanno avuto un impatto su un produttore dell'Unione per quanto riguarda il volume della produzione (cfr. considerando 70), ma non sulla maggior parte dei dati relativi a tale produttore dell'Unione, come la redditività delle vendite nell'Unione e il flusso di cassa.
- (110) L'impatto è in ogni caso limitato per quanto riguarda l'industria dell'Unione nel suo complesso. Le ragioni sono molteplici. In primo luogo, la questione riguarda soltanto uno dei produttori dell'Unione. Va osservato che gli altri due produttori inclusi nel campione, non soggetti a misure, hanno aumentato le loro vendite negli USA. In secondo luogo, il produttore in questione è riuscito a rimediare parzialmente alla situazione incrementando le esportazioni verso altri mercati. Infine, gli USA hanno revocato i dazi antidumping in questione nel febbraio 2015. L'impatto complessivo nel periodo dell'inchiesta è quindi quasi inesistente.
- (111) Alla luce di quanto precede, l'incidenza dei dazi antidumping degli USA non è ritenuta significativa per l'industria dell'Unione nel suo complesso al punto da scindere il nesso di causalità.

5.2.4. Calo dei prezzi della carta termica leggera senza fenolo

- (112) Il produttore esportatore ha affermato che il calo dei prezzi dell'Unione non è stato causato dalle importazioni coreane ma piuttosto da un calo del prezzo della carta termica leggera senza fenolo, un prodotto fabbricato e venduto dall'industria dell'Unione, ma non esportato dalla Repubblica di Corea. Tale affermazione si basa sul prezzo di acquisto di alcune società collegate al produttore esportatore (acquisti di due produttori dell'Unione).
- (113) In proposito occorre anzitutto rilevare che, come spiegato in precedenza (cfr. considerando 20 e successivi), la carta termica leggera senza fenolo è intercambiabile e in concorrenza con quella contenente fenolo, quindi i suoi prezzi possono anche essere influenzati dalle importazioni coreane e dal mercato globale, in cui la carta contenente fenolo è predominante (84 % del consumo dell'Unione). I dati dell'industria dell'Unione hanno inoltre mostrato che durante il periodo in esame i prezzi di vendita unitari di carta termica leggera senza fenolo sono diminuiti meno dei prezzi di vendita unitari di carta termica leggera contenente fenolo. Il calo dei prezzi è ancora più evidente se non si tiene conto dell'impatto delle vendite di carta termica leggera senza fenolo dell'industria dell'Unione. Inoltre il margine di sottoquotazione, calcolato basandosi su un confronto tra tipi di prodotto simili, ossia escludendo i tipi di carta termica leggera senza fenolo che non sono stati importati, è risultato significativo.

5.2.5. Altre ragioni

- (114) Secondo alcune parti interessate, le difficoltà dei produttori dell'Unione erano dovute alla crescente concorrenza tra di essi (per l'utilizzo degli impianti), ai costi elevati (dovuti a un aumento dei prezzi delle materie prime a livello mondiale legato al tasso di cambio USD/EUR e ai crescenti costi della manodopera e dell'energia), all'Internet globale e all'aumento della digitalizzazione (per esempio l'aumento dei pagamenti digitali) e alla pressione sui prezzi esercitata dalle grandi catene di distribuzione (come le stazioni di servizio e i supermercati). Nessuno di questi elementi è stato tuttavia considerato tale da scindere il nesso di causalità tra il grave pregiudizio e le importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica di Corea.
- (115) Non vi è alcuna prova di pratiche anticoncorrenziali. Nulla dimostra che la concorrenza tra i produttori dell'Unione (per l'utilizzo degli impianti) sia stata sleale.
- (116) Per quanto riguarda l'affermazione relativa ai costi elevati, va notato che i produttori dell'Unione hanno tenuto i costi sotto stretto controllo durante il periodo in esame e infatti l'aumento è stato esiguo (+ 3 %). Tale incremento comprende tutte le modifiche dei prezzi della pasta di carta (pari a circa un terzo dei costi totali della carta termica leggera), i costi dell'energia e il costo del lavoro, analizzati in dettaglio nei considerando 85-86.
- (117) L'inchiesta non ha potuto confermare che l'Internet globale e l'aumento della digitalizzazione (per esempio l'aumento dei pagamenti digitali) possano essere stati fonte di pregiudizio per l'industria dell'Unione. Al contrario, il consumo dell'Unione di carta termica leggera è risultato in costante aumento.
- (118) Quanto all'affermazione che vi sarebbe una certa pressione sui prezzi esercitata dalle grandi catene di distribuzione (come le stazioni di servizio e i supermercati), le parti interessate non hanno fornito prove concrete e l'inchiesta non ha potuto confermarlo.
- (119) Va inoltre osservato che dall'inchiesta è emerso che alcuni produttori dell'Unione avevano recentemente attuato processi di ristrutturazione e riorganizzazione al fine di migliorare la propria competitività. Alcuni di questi processi sono ancora in corso e alcune delle azioni concrete previste, come gli investimenti specifici, sono state ostacolate dall'effetto delle importazioni oggetto di dumping sulla redditività dei produttori, incidendo perciò sulla loro capacità di reperire capitali. Questo fattore non è quindi stato considerato tale da scindere il nesso di causalità tra il notevole pregiudizio e le importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica di Corea.

5.3. Conclusioni relative al nesso di causalità

- (120) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e che gli altri fattori, considerati individualmente o collettivamente, non hanno scisso il nesso di causalità.
- (121) La Commissione ha provveduto a distinguere e separare gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione e gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Gli altri fattori individuati, quali l'andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione, i dazi antidumping negli Stati Uniti, l'aumento dei costi e la serie di processi di razionalizzazione, non sono stati al momento ritenuti tali da scindere il nesso di causalità, nemmeno considerando il loro eventuale effetto combinato.

6. INTERESSE DELL'UNIONE

- (122) In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se si potesse concludere chiaramente che in questo caso l'adozione di misure non è nell'interesse dell'Unione, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievoli. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli operatori commerciali a vari livelli e degli utilizzatori.

6.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (123) L'industria dell'Unione è costituita da cinque produttori situati in tre Stati membri (Germania, Spagna e Finlandia). Nessuno dei produttori noti si è opposto all'apertura dell'inchiesta.
- (124) Tutti i produttori dell'UE hanno partecipato attivamente all'inchiesta e hanno affermato che l'istituzione delle misure potrebbe salvaguardare l'occupazione, promuovere maggiori investimenti e contribuire a invertire la tendenza al calo della redditività osservata da quando l'esportatore coreano è entrato nel mercato dell'UE.
- (125) L'industria dell'Unione è già stata sottoposta in passato a una notevole ristrutturazione ed è costantemente impegnata a migliorare la propria efficienza nel processo di produzione. Il confronto tra i dati del volume di produzione riportati nella tabella 4 con il consumo dell'Unione illustrato nei considerando 53-55 indica che, contrariamente a quanto ha sostenuto una delle parti, l'industria dell'Unione è in grado di soddisfare la domanda nell'Unione. L'elevato tasso di utilizzo degli impianti indicato nella tabella 4 non significa che l'industria dell'Unione non possa produrre di più. Da un lato, i produttori dell'Unione dispongono di impianti multifunzionali polivalenti, che possono essere utilizzati per la produzione di un prodotto diverso. D'altro lato, il produttore più piccolo dell'Unione che ha gradualmente cessato la fabbricazione del prodotto in questione potrebbe ritornare sulla sua decisione se vi fosse una situazione di concorrenza leale.
- (126) Si ritiene che l'istituzione delle misure ripristinerà condizioni di parità e un equo livello di prezzi sul mercato dell'Unione e migliorerà la redditività dell'industria dell'Unione fino a raggiungere livelli considerati normali per quest'industria ad alta intensità di capitale. In assenza di dazi, alcuni produttori dell'Unione potrebbero essere costretti a ridurre la produzione di carta termica leggera o a smantellarla e a ridurre i posti di lavoro. Ciò porterebbe a un mercato con meno concorrenza, molti utilizzatori e fonti di approvvigionamento ancora più limitate.
- (127) In assenza di misure è molto probabile che la situazione dell'industria dell'Unione peggiori ulteriormente. Vi è il rischio che si verifichino ulteriori perdite di profitto e di quota di mercato, dato che non vi sono motivi per credere che il calo dei prezzi si arresti senza l'istituzione di misure.
- (128) La Commissione ha pertanto concluso in questa fase che l'istituzione di dazi antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

6.2. Interesse di altre parti interessate

- (129) I servizi della Commissione hanno inviato questionari a 50 parti interessate. Non tutte hanno tuttavia risposto al questionario: 25 trasformatori, operatori commerciali a vari livelli e un'associazione (la Confederazione delle industrie europee della carta — CEPI) hanno presentato osservazioni, ma solo 14 parti hanno effettivamente risposto al questionario. Le risposte non erano però sempre complete e a volte erano semplici supposizioni, non confermate da elementi di prova verificabili.
- (130) Tre trasformatori che hanno risposto al questionario si sono dichiarati favorevoli alle misure, principalmente perché ripristinerebbero eque condizioni di concorrenza sul mercato dell'UE. In termini di volume di acquisti di carta termica leggera, tali trasformatori hanno un peso maggiore di quelli che non hanno formulato osservazioni o che si sono opposti all'istituzione di misure. Anche la CEPI si è dichiarata a favore delle misure e ha affermato che le importazioni coreane oggetto di dumping inciderebbero negativamente sulle industrie a monte, sui trasformatori indipendenti e sui consumatori finali.
- (131) Le parti contrarie all'istituzione di misure temono una penuria di carta e aumenti di prezzo, una mancanza di fonti di approvvigionamento alternative, pratiche anticoncorrenziali dei produttori dell'Unione e infine l'interruzione di alcune attività di trasformazione e/o il fallimento di alcuni trasformatori. L'inchiesta ha però dimostrato che esistono numerose fonti di approvvigionamento disponibili nell'Unione europea, che non vi è alcuna indicazione di pratiche anticoncorrenziali dei produttori dell'Unione e che l'istituzione di misure non comporterebbe significativi aumenti di prezzo, tenendo presente anche il livello del margine di dumping.

- (132) Infine, sia il produttore esportatore sia il governo della Repubblica di Corea hanno affermato che l'analisi dell'interesse dell'Unione dovrebbe tenere conto degli investimenti effettuati dal gruppo Hansol nell'Unione nel periodo 2013-2016 e del numero di posti di lavoro creati dai trasformatori collegati. Non hanno tuttavia fornito alcun elemento di prova specifico alla produzione di carta termica leggera.
- (133) Inoltre, poiché la misura ristabilirebbe un'equa concorrenza solo sul mercato dell'Unione, si ritiene che l'istituzione di misure antidumping comporterà l'arrivo di importazioni del prodotto in esame nell'Unione a prezzi non pregiudizievoli. Ciò dovrebbe andare a vantaggio dei trasformatori indipendenti.
- (134) In questa fase la Commissione ha pertanto concluso che l'impatto dei dazi antidumping sulle parti contrarie alle misure non supera l'effetto positivo delle misure sull'industria dell'Unione. Per quanto riguarda le parti che hanno presentato osservazioni non giustificate da prove, l'inchiesta non è stata in grado di dimostrare che l'istituzione di misure avrebbe o meno un impatto significativo su di esse.

6.3. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (135) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che in questa fase dell'inchiesta non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni di carta termica leggera originaria della Repubblica di Corea.

7. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

- (136) Viste le conclusioni della Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

- (137) Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario a eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (138) Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione potesse coprire i costi di produzione e ottenere dalla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione un profitto al lordo delle imposte che potrebbe ragionevolmente essere conseguito da un'industria di tale tipo nello stesso settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping.
- (139) Il denunciante ha chiesto alla Commissione di usare «il 10 % circa» del fatturato come ragionevole margine di profitto non pregiudizievole. L'inchiesta ha dimostrato che l'effettiva redditività dell'industria dell'Unione prima che l'afflusso delle importazioni coreane avesse un notevole impatto era del 13 % nel 2012 e dell'11,5 % nel 2013. Per questi motivi, la Commissione ritiene che il margine di profitto ottenuto dall'industria nell'anno rappresentativo più recente, ossia l'anno 2013, sia una base adeguata per un profitto di riferimento.
- (140) In base a ciò la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione, sommando il suddetto margine di profitto dell'11,5 % al costo di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta.
- (141) La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione del produttore esportatore del paese interessato che hanno collaborato, determinata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, con la media ponderata del prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore cif all'importazione. Il margine di pregiudizio è stato fissato in via provvisoria al 35,8 %.

7.2. Misure provvisorie

- (142) È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea, in conformità alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L'importo dei dazi dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, vale a dire al livello del margine di dumping.
- (143) Alla luce di quanto precede, le aliquote provvisorie del dazio antidumping, espresse in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

| Paese | Società | Margine di dumping | Margine di pregiudizio | Dazio antidumping provvisorio |
|---------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|
| Repubblica di Corea | Hansol group (Hansol Paper Co., Ltd e Hansol Artone Paper Co., Ltd) (in %) | 12,1 | 35,8 | 12,1 |
| | Tutte le altre società (in %) | 12,1 | 35,8 | 12,1 |

- (144) Come illustrato al considerando 50, nel presente caso il livello di collaborazione è elevato, poiché le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituiscono il totale delle esportazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Pertanto il dazio antidumping residuo è basato sul livello della società che ha collaborato.
- (145) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della nome societario. La richiesta deve essere indirizzata alla Commissione ⁽¹⁾ e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (146) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

8. DISPOSIZIONI FINALI

- (147) Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito.
- (148) Le conclusioni relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera dal peso non superiore a 65 gr/m²; in rotoli di larghezza superiore o uguale a 20 cm, con peso del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 50 kg e diametro del rotolo (compresa la carta) superiore o uguale a 40 cm («rotoli di grandi dimensioni»); con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati; rivestiti di una sostanza termosensibile su uno o entrambi i lati, con o senza rivestimento superficiale, originari della Repubblica di Corea, attualmente classificati con i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85 (codici TARIC: 4809 90 00 10, 4811 90 00 10, 4816 90 00 10, 4823 90 85 20).

⁽¹⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, è pari al 12,1 %.
3. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
4. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono:
 - a) chiedere la comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento;
 - b) presentare osservazioni scritte alla Commissione; e
 - c) chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
2. Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 possono trasmettere osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
